



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

“Criteri e modalità per la verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali”*, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, di seguito denominato Codice;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali”* di seguito indicato come *“Ministero”*;

VISTO l’articolo 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero fissa con propri decreti i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica dell’interesse culturale e della relativa documentazione conoscitiva;

VISTO il Decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di concerto con l’Agenzia del Demanio, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta eccezione per quelli in uso all’Amministrazione della Difesa), delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e di ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalità per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell’interesse culturale;

CONSIDERATO che si rende quindi necessario per il Ministero fissare i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione delle richieste di verifica da parte degli altri soggetti richiamati all’articolo 12, comma 3 del Codice;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose immobili appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'articolo 10, comma 1, del Codice, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni.
2. La verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Articolo 2

Verifica dell'interesse culturale

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale le persone giuridiche private senza fini di lucro identificano gli immobili, ne descrivono la consistenza, compilano gli elenchi e le schede descrittive secondo i criteri e le modalità stabiliti nel presente decreto.
2. Le Direzioni regionali definiscono con i soggetti indicati al comma 1, l'utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente decreto, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza tramite appositi accordi, copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici nonché alle Direzioni generali ed alle soprintendenze competenti.
3. I soggetti indicati al comma 1 forniscono i dati relativi agli immobili secondo il tracciato dell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle Direzioni regionali, secondo modalità che prevedono l'avviso di ricevimento. Copia dei medesimi dati è inviata contestualmente, per conoscenza, alle competenti Soprintendenze.
4. I dati dei beni immobili per i quali sia accertato l'interesse culturale sono comunque inseriti nel sistema informativo.
5. Le Direzioni regionali nello stipulare gli accordi con i soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli accordi eventualmente intervenuti a livello nazionale tra il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli soggetti.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Articolo 3

Termini per la verifica

1. I procedimenti di verifica di cui all'articolo 2 si concludono entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione delle relative richieste.
2. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i richiedenti possono diffidare il Ministero a provvedere. Se il Ministero non provvede nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Articolo 4

Verifiche avviate d'ufficio

1. Per le verifiche avviate d'ufficio le Direzioni regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica positiva.
2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 2, gli interessati possono diffidare il Ministero per i beni e le attività culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida, gli interessati possono agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Articolo 5

Disposizione finale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2005

IL CAPO DIPARTIMENTO
(*arch. Roberto Cecchi*)
F.to Cecchi